

COSA FARE PER AVVIARE L'ATTIVITÀ DI DEPOSITO E VENDITA DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Il deposito e la vendita dei prodotti fitosanitari devono essere effettuati in rivendite regolarmente autorizzate dal Dipartimento di prevenzione della ASL, previa verifica di idoneità dei locali.

I locali devono possedere i requisiti previsti dall'art. 24 del DPR 23 aprile 2001, n. 290, dal D. Lgs n. 150/2012, dal DM 22 gennaio 2014 e dalla Circolare del Ministero della Sanità 30 aprile 1993, n. 15.

L'addetto al deposito ed alla vendita dei prodotti fitosanitari (titolare dell'impresa o suo dipendente) deve essere in possesso dell'abilitazione alla vendita di prodotti Fitosanitari

Per ottenere l'autorizzazione sanitaria della "rivendita" occorre:

- presentare specifica domanda di Autorizzazione Sanitaria al Dipartimento di Prevenzione della ASL.

La domanda deve essere presentata tramite il SUAP del Comune di appartenenza, secondo le modalità e la modulistica (Mod. A1, Mod. A2, Mod. A3) allegata alla **Determinazione Regione Lazio n. G12812 del 3 novembre 2016**;

Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione indicata nella Modulistica

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al deposito e vendita dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti è previsto il pagamento di una tariffa a favore della ASL RM/5

La tariffa sarà calcolata su base oraria ai sensi dell'art. 10, comma 2 del D. Lgs 32/21.

Per il successivo avvio delle attività di deposito e vendita dei prodotti fitosanitari occorre:

- presentare la SCIA al Comune di appartenenza allegando l'Autorizzazione Sanitaria ottenuta.